

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO DI MONTE LORETO E DEI REPERTI ARCHEOLOGICI STATALI IN DEPOSITO PRESSO IL POLO ARCHEOMINERARIO DI CASTIGLIONE CHIAVARESE (SISTEMA MUSEALE DI SESTRI LEVANTE E DI CASTIGLIONE CHIAVARESE)

**TRA**

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito solo MiBACT) - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria (di seguito solo Direzione Regionale), con sede in via Balbi,10 in Genova C.F. 92080610907, legalmente rappresentato dal Direttore Regionale, Arch. Maurizio Galletti, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale medesima

**E**

Il Comune di Castiglione Chiavarese (di seguito Comune) con sede in Via A. Canzio, 26, in Castiglione Chiavarese C.F. 00465390102, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giovanni Collorato, domiciliato per la carica presso il Comune di Castiglione Chiavarese

**PREMESSO**

- che il sito archeologico denominato Monte Loreto è costituito dalle evidenze archeologiche che ricadono nell'area di proprietà privata individuata al catasto al F. 23 mapp 157,187p., 203p., 205, 206p., 278p., 279, 490;
- che dette evidenze archeologiche di proprietà privata (Rolleri Roberto, Gandolfo Angelo, Gandolfo Angela, Minolli Attilio, Tealdi Norina Adele, Tigri Rosa Elia, Rampone Paolo, Salandrini Leda, Salandrini Attilia) risultano tutelate ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice (Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del 07/02/2009);
- che il Comune ed i proprietari hanno stipulato un accordo bonario per la valorizzazione del sito;
- che il MiBACT, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura in attuazione al principio di leale collaborazione tra Stato ed Enti Locali, persegue le finalità di coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 111 ss. (capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda) del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (di seguito solo Codice) tramite modalità compatibili con le esigenze di tutela;
- che è stato definito, nell'ambito della richiesta – riscontrata positivamente - per accedere a contributi FERS, di realizzare un sistema museale integrato di cui facessero parte il polo museale di Sestri Levante (Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante) e il polo di Castiglione Chiavarese (Museo e sito archeologico di Monte Loreto)

- che i soggetti a vario titolo coinvolti hanno più volte ribadito l'opportunità che il Sistema Museale rientri in una rete museale di cui faccia parte anche il Museo Archeologico di Chiavari
- che con riferimento al Sistema Museale di Sestri Levante e di Castiglione Chiavarese (di seguito solo Sistema Museale) è interesse condiviso dal MiBACT e dai Comuni, sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali, nell'osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
- che a tal fine il Comune di Castiglione Chiavarese, con nota del 16.07.2013, acquisita agli Atti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria con 3710 del 17.07.2013, ha manifestato la volontà di ottenere il deposito presso il medesimo Museo dei reperti archeologici, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 91 del Codice e sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del medesimo, come puntualmente individuati nell'inventario che si allega al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che, in relazione a ciò, la competente Direzione Generale per le Antichità ha rilasciato formale autorizzazione al deposito (prot. 8210 del 23.09.2013)
- che è intendimento comune promuovere e tutelare il sito archeologico di Monte Loreto, nonché, le altre risorse archeologiche ubicate nel territorio comunale di Castiglione Chiavarese, promuovendo iniziative di indagine archeologica e la programmazione di attività culturali di interesse comune, anche col concorso dell'iniziativa privata, previo il reperimento di idonei finanziamenti di supporto.
- che si ravvisa la necessità di regolamentare i rapporti in materia di valorizzazione del sito archeologico e di musealizzazione di beni culturali di proprietà statale e, in particolare, il deposito temporaneo dei sopra citati reperti archeologici dello Stato presso il Museo in conformità ai criteri generali ed alle procedure indicate dalla Direzione Generale per i Beni Archeologici del MiBACT, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 89, comma 6, 130, comma 1, del Codice, nonché, 114 e 121 del R.D. 30.01.1913 n. 363 (recante *Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti*) tramite la nota n. 8763 del 18.09.2008, la circolare esplicativa n. 17 del 09.09.2010 e la circolare n. 10 del 27.07.2011;

#### VISTI

la legge 07.08.1990 n. 241, ss.mm.ii., recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, ed in particolare l'art. 15 rubricato *Accordi fra pubbliche amministrazioni*, il cui comma 1 prevede che *...anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune...*;

il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed in particolare gli artt. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale) e 102, comma 4, primo cpv., secondo il quale *...al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112....*;

*l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D.M. 10/5/01)*

la legge della Regione Liguria LIGURIA, L.R. n. 33/2006, *Testo Unico in materia di cultura* (B.U.R. Liguria - n. 16 del 02/11/2006)

la nota prot n. 8763 del 18.09.2008; la circolare esplicativa n. 17 del 09.09.2010 e la circolare n. 10 del 27.07.2011 della Direzione Generale per i Beni Archeologici *del MiBAC* sopra richiamate;

il sopra citato inventario, che individua analiticamente i reperti archeologici che vengono concessi in deposito secondo le modalità di conferimento in uso nello stesso specificate;

### **CONSIDERATO**

che le premesse integrano in via sostanziale il presente atto;

### **STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO**

#### **Art. 1) Modalità del deposito**

Il deposito temporaneo dei materiali di proprietà dello Stato e il loro conferimento in uso viene effettuato dalla Soprintendenza competente. Tale conferimento ha scadenza fissata in 10 anni dalla stipula di questo Accordo. Alla scadenza può essere rinnovato dopo una ricognizione inventariale, anche a campione, e dopo la verifica, da parte della Soprintendenza competente, della persistenza dell'idoneità dei requisiti della struttura espositiva e delle garanzie per la sicurezza e la conservazione dei reperti secondo la normativa vigente al momento della verifica.

#### **Art. 2) Assunzione di responsabilità**

Il legale rappresentante del Comune, che riceve in deposito il materiale di proprietà dello Stato indicato nell'allegato inventario ed è incaricato della valorizzazione e gestione del sito archeologico, nell'ambito dei percorsi di visita esterni al museo (Sito B e quando verrà reso accessibile Sito C vedasi allegato), assume da

quella data, in via diretta ed esclusiva, le funzioni di custodia in sicurezza e conservazione con le connesse responsabilità di legge dalla data di sottoscrizione del presente atto e del relativo allegato;

Il Comune provvederà:

a) a proprie cure e spese agli adempimenti in materia di direzione, gestione, custodia, funzionamento e pulizia delle attrezzature e dei locali adibiti a museo, assumendosi i relativi oneri finanziari anche per quanto attiene la manutenzione straordinaria;

b) al monitoraggio del sito archeologico, nell'ambito dei percorsi di visita esterni al museo (Sito B e quando verrà reso accessibile Sito C vedasi allegato); alla pulizia e raccolta dei rifiuti; alla cura e manutenzione ordinaria di tutte le strutture e opere connesse alla fruizione pubblica. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno oggetto di specifici accordi secondo le necessità di conservazione e le disponibilità finanziarie di diversa origine.

Il Comune provvederà inoltre:

a) a garantire l'ingresso gratuito a tutti i dipendenti del MiBACT, muniti di tessera ministeriale;

b) ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza in ordine ad eventuali affidamenti a terzi della gestione del Museo e del sito archeologico. Nell'ipotesi di scadenza dell'organismo gestore, il Comune è obbligato ad assicurare la continuità del servizio, ovvero, in caso di chiusura definitiva della struttura museale e del sito archeologico, a restituire al MiBACT, in buono stato di conservazione, i beni che ha avuto in consegna.

Il Comune rimane, altresì, unico e diretto responsabile nei confronti dei terzi per danni cagionati nell'esercizio dell'attività di gestione. Pertanto il Comune si obbliga a stipulare idoneo contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in conseguenza di danni comunque collegati alla gestione affidata.

### Art. 3) Direzione

Il Comune, in piena autonomia e nelle forme previste dalla normativa vigente, individua la persona cui affidare la direzione scientifica della Struttura. Il Comune si impegna a reperire il Soggetto idoneo tra quelli in possesso dei necessari requisiti culturali e scientifici ed in possesso di un titolo di studio in una disciplina compatibile con la tipologia museale oggetto del presente atto.

### Art. 4) Inventariazione e catalogazione

Il Museo custodisce copia della documentazione catalografica dei reperti in consegna e, nei casi in cui essa non esiste provvede alla realizzazione della stessa, secondo le metodologie adottate sul piano nazionale e sulla base delle direttive e dei programmi della Regione. Il Comune individua, su proposta del Direttore Scientifico del Museo, i catalogatori con adeguato curriculum in grado di poter svolgere tale compito secondo i modelli di schedatura ministeriali.

L'attività di catalogazione dovrà in ogni caso conservare i numeri di inventario precedenti, eventualmente aggiungendo nuove numerazioni, senza cancellare quelle già presenti.

#### Art. 5) Museo -Restaurato dei materiali

Il restauro dei materiali può essere realizzato solo previa autorizzazione formale della competente Soprintendenza, che vigila altresì sulla sua realizzazione. Il Comune titolare individua, su proposta del Direttore Scientifico del Museo e sentito il parere della competente Soprintendenza, i restauratori individuati secondo l'art. 182, comma 1, *quinquies* del Codice.

Per quanto concerne il sito archeologico di Monte Loreto, il Comune è tenuto a svolgere la propria attività con la massima diligenza e non potrà, comunque, effettuare alcun intervento conservativo (ai sensi dell'art. 29 del Codice) sui beni archeologici senza informativa preventiva alla Soprintendenza e successiva formale autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del Codice relativamente alle situazioni di assoluta urgenza. Ogni pericolo di deterioramento, danneggiamento e distruzione anche parziale del sito archeologico affidato in gestione, dovrà essere comunicato immediatamente alla Soprintendenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### Art. 6) Conservazione e custodia

La Soprintendenza competente in qualunque momento può esercitare il controllo sullo stato di conservazione degli oggetti di proprietà statale concessi in deposito e del sito archeologico di Monte Loreto, nonché sulla modalità di gestione, sulle misure idonee a garantirne la sicurezza e sulla qualità dei servizi offerti all'utenza. Ogni sostanziale innovazione all'ordinamento delle raccolte deve avvenire previo parere favorevole della Soprintendenza competente.

Il Comune assicura un'adeguata custodia del sito archeologico, dei locali e dei beni del Museo con il necessario personale nell'orario di apertura e comunque con adeguati sistemi di sicurezza durante la chiusura. In caso di inosservanza di quanto stabilito circa le norme di sicurezza e conservazione dei materiali statali, il MiBACT potrà richiedere l'immediata restituzione dei materiali in consegna.

In relazione al sito archeologico di Monte Loreto, il MiBACT si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo in caso di inottemperanza da parte del Comune alle disposizioni ivi contenute, senza che il medesimo Comune possa avanzare pretese risarcitorie od indennitarie di sorta. Il recesso determinerà la risoluzione di pieno diritto dell'accordo, salva la facoltà del MiBACT di pretendere dal Comune inadempiente il risarcimento integrale degli eventuali danni subiti.

#### Art. 7) Funzione e gestione del Museo

La gestione culturale, scientifica, didattica e amministrativa del Museo è curata e coordinata dal Direttore e comunque rientra nelle competenze e nelle attribuzioni del Comune;

La Soprintendenza competente, cui spetta l'attività di tutela, collabora alla definizione programmatica e gestionale del Museo, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- a) coordinamento delle modalità culturali collaterali, quali studi, aggiornamenti di tipo storico-didattico, pubblicazioni, convegni, documenti, audio-visivi, etc. esercitando interventi a carattere scientifico e tecnico ogni qualvolta si renda necessaria la manipolazione dei reperti come riadeguamenti, integrazioni espositive, mostre;
- b) valutazione in merito all'accoglimento di richieste concernenti la documentazione grafica e fotografica dei materiali conservati nel Museo da parte di Istituti e singoli studiosi, italiani e stranieri, esercitando forme di vigilanza per la tutela del bene oggetto della documentazione richiesta. Al Comune viene riservato l'uso delle immagini relative al materiale custodito nell'ambito dello svolgimento delle attività del Museo, vincolandolo al non trasferimento dello stesso, ad eccezione dei casi autorizzati dalla Soprintendenza.

Comune di Castiglione Chiavarese e MiBACT si impegnano affinché siano attivati e funzionali il Sistema Museale Sestri Levante – Castiglione Chiavarese e la Rete Museale, di cui – oltre ai citati Poli – è inteso che faccia parte il Museo Archeologico di Chiavari, in specifico armonizzando gli orari di apertura e concordando gli indirizzi della progettazione e attività didattica e divulgativa.

In caso di mancata realizzazione della Rete Museale il MiBACT si riserva di richiedere la restituzione dei beni archeologici in consegna. A tal fine gli enti coinvolti si impegnano a formalizzare Sistema e Rete, in accordo anche con la Regione Liguria, redigendo e approvando entro il 31 dicembre 2013, ciascuno per quanto di competenza gli atti e i documenti necessari, i quali dovranno rifarsi per gli aspetti specifici, ai contenuti del presente Accordo

Per quanto concerne il sito archeologico di Monte Loreto, il presente accordo non esclude la possibilità di temporanea sospensione delle attività, riferita all'intero sito archeologico o a singole parti di esso, qualora la Soprintendenza debba effettuare lavori di scavo, restauro o manutenzione che richiedano la totale o parziale chiusura al pubblico. In tale caso verranno concordati tra le parti i tempi e i modi.

Nessun indennizzo o risarcimento spetterà comunque al Comune per il mancato utilizzo durante il periodo di sospensione.

#### Art. 8) Riserva di concessione in prestito

Il MiBACT, ai sensi dell'art. 48 del Codice e con preavviso minimo di quattro mesi, mantiene il diritto di concedere in prestito a terzi il materiale archeologico affidato in consegna al Museo.

#### Art. 9) Norme specifiche

Fermo restando quanto esplicitato negli articoli precedenti, per quanto eventualmente non previsto in relazione a specifiche situazioni, il Comune potrà concertare scelte e procedure con la competente Soprintendenza.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Art. 10) Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica od integrazione al presente atto potrà essere apportata, esclusivamente tramite formale accordo stipulato a tal fine tra le medesime parti.

Art. 11) Spese ed oneri fiscali



Eventuali spese od oneri fiscali dipendenti e connessi al presente accordo saranno a carico del Comune.

Art. 12) Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, laddove non possa essere bonariamente composta, sarà di competenza esclusiva del foro di Genova.

Il presente atto, redatto in triplice esemplare, viene letto e sottoscritto per piena ed incondizionata accettazione delle parti.

Castiglione Chiavarese..... 28 SET. 2013 .....

<p>Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria Il Direttore Regionale</p> 	<p>Il Comune di Castiglione Chiavarese Il Sindaco</p> 
---	---

## REGOLAMENTO

Con riferimento all'accordo cui il presente regolamento è annesso, si specificano in dettaglio le norme relative all'espletamento dei servizi di gestione del Polo Archeominerario di Castiglione Chiavarese ( Sede Museale e sito archeologico di Monte Loreto )

### **A: Vigilanza**

1. E' a carico del Comune il servizio di vigilanza del Museo e il monitoraggio del sito archeologico e le connesse responsabilità.
2. Sarà cura del Comune garantire l'accessibilità del Museo agli Uffici territoriali del MiBACT che ne facciano formale richiesta.

### **B: Pulizia**

1. E' in carico al Comune il servizio della pulizia del Museo e del sito (percorsi esterni), per quest'ultimo inteso come mantenimento in pulizia e smaltimento a norma dei rifiuti.

### **C: Manutenzione ordinaria**

1. E' in carico al Comune il servizio di manutenzione ordinaria del Museo e del sito. La manutenzione ordinaria del sito comprende le elementari operazioni periodiche di diserbo e decespugliamento, la cura del verde e delle infrastrutture funzionali alla visita. Il servizio viene svolto dal Comune con mezzi e personale specializzato. Non sono contemplate nell'ambito della manutenzione altre operazioni che comportino rimozione di pietrame superficiale o scotico del terreno, se non richieste e autorizzate dalla Soprintendenza.
2. La cura del verde si riferisce esclusivamente agli esemplari arborei e arbustivi naturalmente presenti nell'area, che vengano considerati pregevoli e non dannosi per i beni e i depositi archeologici.

### **D: Servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento al pubblico**

1. E' in carico al Comune il servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento dei visitatori al Museo e al sito archeologico, compresa la gestione dei servizi di biglietteria. Le visite devono avvenire con la salvaguardia dei visitatori e del medesimo sito archeologico.
2. L'ingresso è regolamentato a mezzo del servizio di biglietteria. La biglietteria è gestita dal Comune e il costo del biglietto è concordato con il MiBACT.

Per l'accesso al sito archeologico il biglietto ordinario è previsto per i visitatori di età compresa tra 18 e 65 anni.

Il biglietto ridotto dovrà essere applicato alle seguenti categorie previa esibizione di idoneo documento di identità:

- a) portatori di handicap e relativi accompagnatori (familiari o appartenenti a servizi di assistenza socio-sanitaria);
- b) gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione;
- c) operatori delle associazioni di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, in base a convenzioni stipulate col MiBACT ai sensi dell'art. 112, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004;

Il biglietto gratuito dovrà essere applicato alle seguenti categorie previa esibizione di idoneo documento di identità:

- a) bambini fino a 5 anni di età
- b) residenti, in occasione di manifestazioni e dal eventi specifici dal Comune
- c) dipendenti del MiBACT muniti di tessera di riconoscimento, nonché personalità, studiosi e visitatori di riguardo, previa comunicazione da parte della Soprintendenza;
- d) dipendenti della Regione muniti di tessera di riconoscimento, nell'ambito delle attività istituzionali collegate al Museo



e) membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

3. Il servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento dovrà essere svolto dagli addetti preposti sulla base di:

a) invito all'osservanza delle norme di comportamento e di rispetto dei beni dello Stato;

b) regolazione dell'afflusso dei visitatori e, in caso di necessità, formazione di gruppi e turni.

4. Il personale in servizio presso il Museo e le aree archeologiche dovrà essere riconoscibile/munito di apposito tesserino di identificazione recante la fotografia in formato tessera e le generalità; il tesserino dovrà essere portato in maniera visibile.

Il servizio di accompagnamento sarà obbligatorio nell'area archeologica e sarà svolto sotto responsabilità degli accompagnatori, che indicheranno aree e zone consentite e non consentite di transito e visita, in ottemperanza alle vigenti norme di sicurezza.

In connessione con la biglietteria si potrà effettuare il servizio di vendita di materiale illustrativo e librario (fotografie, cartoline, poster, guide, dépliant, opuscoli, pubblicazioni di argomento storico-archeologico-naturalistico o genericamente culturale), nonché di prodotti d'artigianato e di riproduzioni o rielaborazioni di reperti archeologici da effettuarsi secondo buoni standard qualitativi. Modalità istitutive e gestionali della biglietteria, del punto di vendita e dei servizi erogati sono regolamentate dalla normativa vigente in materia, la cui osservanza ricade sotto il diretto controllo e la responsabilità del Comune. La Soprintendenza si riserva il controllo di qualità sulla correttezza dell'informazione scientifica che sarà fornita, in forma scritta ed orale, ai visitatori. A tal fine la documentazione didattica da predisporre per la divulgazione con qualsiasi mezzo, dovrà essere trasmessa preliminarmente alla Soprintendenza per il parere di competenza.



#### **E: Assistenza e guida ai visitatori**

1. E' in carico al Comune il servizio di assistenza e guida ai visitatori del Museo e del sito archeologico. Le visite potranno svolgersi con guida a cura del personale incaricato che dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guide turistiche.

2. Gruppi o comitive accompagnate da una propria guida, in possesso dei requisiti di Legge, potranno accedere al Museo e al sito archeologico, preferibilmente con apposita prenotazione. E' fatto, in ogni caso, obbligo di attenersi alle indicazioni del personale addetto alla gestione.

#### **F: Attività di promozione culturale**

1. Il Comune e la Soprintendenza si impegnano a svolgere congiuntamente attività di promozione culturale, concernenti il Museo e il sito archeologico di Monte Loreto e collaborano contestualmente alla valorizzazione delle risorse archeologiche e culturali del territorio, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

<p>Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria Il Direttore Regionale</p>	<p>Il Comune di Castiglione Chiavarese Il Sindaco</p>
	
<hr/>	<hr/>

Accordo Polo Archeominerario di Castiglione Chiavarese  
ALLEGATO 1

	Oggetto	RCGE	Valore patrimoniale (euro)
1	crostone con impronte di foglie	104623	500,00
2	macina in arenaria	104624	1.000,00
3	mazzuolo in dolerite	104625	500,00
4	mazzuolo in dolerite	104626	500,00
5	mazzuolo in dolerite	104627	500,00
6	Pestello/macinello in basalto	97994	2.500,00
7	mazzuolo in basalto	104629	500,00
8	mazzuolo in basalto	104630	500,00
9	mazzuolo in basalto	104631	500,00
10	frammento di parete con orlo e cordone	104633	1.000,00
11	mazzuolo in basalto sferulitico	104636	500,00
12	mazzuolo in basalto sferulitico con vena di quarzo	104637	500,00
13	mazzuolo in basalto	104638	500,00
14	mazzuolo in basalto ofitico	104640	500,00
15	mazzuolo in basalto sferulitico con solfuri ed epidoto	104641	500,00
16	mazzuolo in basalto sferulitico con vene a clorite	104642	500,00
17	mazzuolo in basalto sferulitico	104643	500,00
18	mazzuolo in basalto sferulitico	104644	500,00
19	mazzuolo in diorite a grana fine	104645	500,00
20	mazzuolo in basalto	104646	500,00
21	mazzuolo in basalto	104648	500,00
22	frammento di accetta in serpentinite	104649	500,00
23	mazzuolo in arenaria fine impregnato di malachite	104650	2.000,00
24	mazzuolo in arenaria con tracce di minerale	104652	1.000,00
25	frammento di mazzuolo in basalto	104656	500,00
26	frammenti di anforaceo ricomposti	104747	500,00
27	recipiente trococonico di pietra ollare ricomposto	104748	500,00
28	recipiente di pietra ollare parzialmente ricomposto	104749	300,00
29	frammenti ricomposti di orlo di olla	104750	150,00
30	frammenti ricomposti di olla ad orlo esoverso	104753	200,00
31	frammenti ricomposti di orlo di olla	104754	150,00
32	frammenti ricomposti di orlo di olla	104755	150,00
33	frammenti ricomposti di fondo di olla	104756	150,00
34	frammenti ricomposti di fondo di olla	104757	150,00
35	frammenti ricomposti di olla con piede pano	104758	200,00
36	fusaiola in ceramica	104759	200,00
37	quattro scorie	104760	200,00

# Percorsi

Accordo Polo Archeominerario  
di Castiglione Chiavarese.  
ALLEGATO 2

